



Il Presidente della Regione

SEZIONE 29

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività delle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci) e guide turistiche

1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci) e guide turistiche.



Il Presidente della Regione

2. Misure organizzative specifiche per le professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci).

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci):

- prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura;
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento;
- utilizzo adeguato dei DPI;
- lavaggio o disinfezione frequente delle mani;
- divieto di scambio di cibo e bevande;
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato, ovvero con prenotazione;
- mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (ad esempio, imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini);
- divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina);
- utilizzo della magnesite liquida a base alcolica nelle arrampicate;
- disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

3. Misure organizzative specifiche per le guide turistiche.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le guide turistiche:

- utilizzo della mascherina per guida e per i partecipanti;
- ricorso frequente all'igiene delle mani;
- rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento;
- predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione;
- mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti;
- eventuali audioguide o supporti informativi possono essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;
- favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;
- la disponibilità di *dépliant* ed altro informativo cartaceo è subordinato all'invio *on line* ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.